

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 7-05-2002
REGIONE VENETO

**INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 47
del 10 maggio 2002



*Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga*

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Finalità.

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali
coopera

con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e
della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento
disciplinate dalle leggi dello Stato.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove
iniziative e

progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana
e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità
veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

ARTICOLO 2

Interventi di promozione regionale.

1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti

di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:

a) diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo;

b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;

c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti;

d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione

2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e

localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

ARTICOLO 3

Contributi a favore degli Enti locali.

1. La Regione concorre al finanziamento di progetti

integrati

presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

- a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
- b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;
- c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;
- d) interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
- e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;
- f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.

2. I progetti possono essere presentati da:

- a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62;
- d) comunità montane;
- e) province.

3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.

ARTICOLO 4

Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.

2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Regolamento CEE del 2001

ARTICOLO 5

Osservatorio regionale per la sicurezza.

1. L'Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:

- a) un comitato tecnico scientifico;
- b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

- a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;
- b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria.

1. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5: euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
- b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d): euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004; trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all'u.p.b. U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità", mediante prelievo di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

2. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

- a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2: euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004;
 - b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b), e), f): euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
 - c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche, ai sensi dell'articolo 4: euro 1.033.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004;
- trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse stanziare all'u.p.b. U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza", che vengono incrementate mediante prelievo di euro 4.520.000,00 dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 1 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

[Legge Regionale VENETO Numero 39 del 2001 Articolo 2](#)

ARTICOLO 7

Norma di prima applicazione.

1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua

entrata in vigore.

2. Per quanto previsto dall'articolo 4, limitatamente all'anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7: "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali".

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

[Legge Regionale VENETO Numero 7 del 2000 Articolo 5](#)

ARTICOLO 8

Norma abrogativa.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali" e la legge regionale 26 maggio 1980, n. 67 "Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche".

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:

[Legge Regionale VENETO Numero 7 del 2000](#)

ABROGAZIONE:

[Legge Regionale VENETO Numero 67 del 1980](#)

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 2002